

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1215**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SODANO Tommaso, MALABARBA  
e MALENTACCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2002**

—————

Norme in materia di concessione dei trattamenti economici  
previsti per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo il seguente disegno di legge per dare una soluzione a particolari incongruenze proprie della legislazione previdenziale, che si configurano in realtà come pesanti ingiustizie proprio perchè incidono negativamente su redditi già insufficienti.

Ci riferiamo in particolare ai titolari di pensione INPDAP e di pensione di invalidità corrisposta dall'INPS che, per effetto dell'abolizione del contributo al Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fa lievitare il reddito della pensione di un importo tale (50,64 euro) da superare il limite di reddito, stabilito con decreto del Ministro dell'interno 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, oltre il quale si perde il diritto

alla percezione della pensione di invalidità. Una situazione inaccettabile, per la quale si configura la perdita di un diritto acquisito.

Con il presente disegno di legge, si intende proporre una clausola di salvaguardia, per neutralizzare gli effetti negativi che si verificano in queste situazioni.

Si propone pertanto la corresponsione parziale del trattamento economico fino a concorrenza di un limite di reddito, pari al limite in vigore, più l'importo del trattamento in essere: in sostanza, una deduzione dal reddito in misura equivalente al superamento del limite.

Una soluzione che a nostro parere tutela i soggetti interessati alle conseguenze penalizzanti venutesi a creare con l'entrata in vigore dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il superamento dei limiti di reddito di cui all'articolo 14-*septies*, commi quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, inerente le prestazioni economiche ai mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti, e di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, inerente le pensioni assistenziali agli invalidi civili parziali, comporta la diminuzione dell'importo del trattamento in pagamento in misura corrispondente alla quota di reddito influente che eccede i limiti citati, fino a concorrenza dell'importo del trattamento stesso.

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai titolari di pensione sociale o assegno sociale sostitutivi, corrisposti a mutilati e invalidi civili e a sordomuti a partire dal sessantacinquesimo anno di età.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trattamenti con decorrenza originaria precedente il 1° gennaio 2002. Al fine di ottenere il ripristino parziale a decorrere dal 1° gennaio 2002, i titolari di trattamenti già revocati per superamento dei limiti di reddito, permanendo le condizioni di invalidità, dovranno produrre all'INPS apposita istanza corredata di dichiarazione reddituale relativa all'anno 2001.

